



**UNIONE COSTRUTTORI IMPIANTI FINITURA**

## **REGOLAMENTO**

Approvato il 23 marzo 2011

### **Premessa**

Il presente regolamento integra lo statuto dell'Unione Costruttori Impianti di Finitura - U.C.I.F., **con la precisa funzione di guida procedurale per uniformare i rapporti tra i Soci e l'Unione.**

### **ARTICOLO 1 *Norme per accettazione di un nuovo articolo di regolamento o modifica di articoli esistenti***

- 1.1 I Soci, in un minimo di 8, o i Consiglieri, in un minimo di 3, hanno il diritto di proporre l'inserimento di un nuovo articolo di regolamento o la modifica di un articolo esistente.
- 1.2 A tale scopo i proponenti richiederanno al Consiglio Direttivo, per il tramite del Presidente in carica, di inserire nell'ordine del giorno il testo del nuovo articolo e della modifica con il nome del rappresentante dei proponenti che dovrà presenziare alla riunione.
- 1.3 Compatibilmente con gli impegni già assunti dal Consiglio e comunque entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio si dovrà riunire per dar modo al rappresentante dei proponenti di esporre i motivi che giustificano il nuovo articolo o la modifica.
- 1.4 Il Consiglio si riserverà di esaminare la compatibilità della proposta con gli statuti U.C.I.F. e ANIMA, concordando con il rappresentate dei proponenti eventuali modifiche. Entro i 60 giorni successivi, il Consiglio delibererà in merito.

### **ARTICOLO 2 *Settori in cui operano le aziende dell'U.C.I.F.***

- 2.1 Ogni azienda facente parte dell'U.C.I.F. deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo il nome della persona incaricata a rappresentarla nei rapporti con l'Unione e, in caso di elezione, nel Consiglio Direttivo. Ogni cambiamento di tale designazione deve essere comunicato al Presidente almeno 10 giorni prima dell'intervento del nuovo incaricato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare la sola persona designata come sopra indicato. Alle assemblee è ammessa la presenza anche di altri rappresentanti dell'Azienda, in aggiunta al rappresentante designato presso l'U.C.I.F., restando inteso che il diritto di parola e di voto spetta al solo rappresentante designato.

### **ARTICOLO 3    *Impegni delle aziende U.C.I.F.***

3.1                    Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato entro e non oltre 60 gg. dalla data della relativa richiesta della Segreteria.

Per motivo di equità nei confronti dei Soci che corrispondono con puntualità la quota sociale, il Consiglio Direttivo potrà promuovere nei confronti del Socio inadempiente al pagamento della quota sociale da almeno due anni:

- Qualsiasi azione informativa rivolta al complesso degli Associati atta a sottolineare lo stato di inadempienza del Socio.
- La sospensione di qualsiasi servizio o agevolazione connessa alla partecipazione all'Associazione

Il mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti dal presente articolo si configura, in ultima analisi, quale "grave inadempienza" del Socio, sottoponendolo pertanto alla possibile applicazione dei dettami dell'articolo 6 dello Statuto Federazione ANIMA.

### **ARTICOLO 4    *Convegni, fiere e manifestazioni del Settore in genere***

4.1                    **Concessione del Patrocinio.**

La concessione del patrocinio UCIF è data a manifestazioni (convegni, mostre, giornate di aggiornamento, fiere) che abbiano come tema diretto o indiretto "il trattamento delle superfici".

La concessione è subordinata a domanda scritta inoltrata a UCIF in tempo utile per poter essere discussa, approvata e quindi propagandata sul materiale pubblicitario della manifestazione stessa.

La Società o l'Ente richiedente deve godere di ottima reputazione, essere conosciuto nell'ambito UCIF ed operare nel settore da almeno due anni.

La concessione del patrocinio UCIF verrà data dal Consiglio, dopo esame della domanda, a manifestazioni che siano almeno alla 2a edizione e solo eccezionalmente alla prima; inoltre, verranno tenute in considerazione, nella valutazione, l'importanza e la non concomitanza della manifestazione con altre per evitare confusioni sul mercato. La concessione del patrocinio UCIF deve essere pubblicizzata con ampio risalto da chi la ottiene e comparire su tutto il materiale pubblicitario inerente la manifestazione stessa.

4.2                    Le Aziende associate si impegnano in occasione della partecipazione a fiere e manifestazioni del settore ad evidenziare la loro appartenenza all'Associazione esponendo il Marchio UCIF.

### **ARTICOLO 5    *Ammissione nuovi Soci***

5.1                    Oltre a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, nella domanda di ammissione, il nuovo Socio dovrà fornire i dati d'azienda relativi anche al fatturato ed al numero di dipendenti.

## **ARTICOLO 6**      **Marchio di appartenenza**

- 6.1 L'U.C.I.F. in base all'art. 2 punto f) del proprio Statuto, decide l'istituzione ed il deposito di un "Marchio di Appartenenza" allo scopo di:
- 6.2 stabilire legami di conoscenza immediata fra i Soci dell'U.C.I.F.
- 6.3 diffondere fra la clientela utilizzatrice la conoscenza dell'esistenza dell'U.C.I.F. e permettere alla clientela un immediato riconoscimento delle ditte ad essa associate.
- 6.4 L'appartenenza all'U.C.I.F. dà diritto alle associate di contrassegnare i loro prodotti, la loro carta da lettere, i loro messaggi pubblicitari con il "Marchio di Appartenenza".
- 6.5 I Soci utilizzatori del Marchio si impegnano a contrassegnare soltanto i prodotti, gli impianti, le macchine e le apparecchiature nuove di fabbrica.
- 6.6 Utilizzazioni del marchio diverse da quelle ammesse dovranno ottenere il benestare scritto preventivo del Consiglio Direttivo.
- 6.7 Il "Marchio di Appartenenza" è rappresentato dal disegno ufficiale e la sua riproduzione dovrà rispettarne fedelmente le caratteristiche.
- 6.8 Il diritto all'uso del Marchio decade con la cessazione di appartenenza all'UCIF o nel caso che il Socio incorra in quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 7**      **Elezioni**

- 7.1 Le Aziende che non sono disponibili per essere elette nel Consiglio Direttivo ne daranno tempestiva comunicazione scritta al Consiglio uscente, ed i loro nomi verranno comunicati ai Soci assieme con la convocazione dell'Assemblea. Ogni Azienda potrà comunque candidarsi.
- 7.2 Non possono essere convocate a nome dell'Unione e/o nei locali sociali, riunioni di soci aventi scopi elettorali.
- 7.3 La scheda per le votazioni riporterà i nomi di tutti i Soci eleggibili in ordine alfabetico con l'indicazione del campo di attività.  
La scheda inoltre indicherà il numero massimo di nomi che è possibile votare.
- 7.4 Prima di procedere alle elezioni, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Comitato di controllo i cui compiti saranno quelli di verificare e distribuire le schede, di raccogliere e scrutinare i voti, proclamare i risultati, indire possibili ballottaggi e dirimere eventuali contestazioni.